DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1995

recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione di Niederösterreich eleggibile dall'obiettivo n. 2 in Austria

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(96/119/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 [2], ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma,

sentiti il comitato consultivo per lo sviluppo e la riconversione delle regioni ed il comitato di cui all'articolo 124 del trattato,

considerando che la procedura di programmazione degli interventi strutturali che rientrano nell'obiettivo n. 2 è definita ai paragrafi da 8 a 10 dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94; che l'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede tuttavia, al fine di semplificare e accelerare le procedure di programmazione, che gli Stati membri possano presentare in un documento unico di programmazione le informazioni richieste nell'ambito del piano di riconversione regionale e sociale di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e quelle richieste ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione è in questo caso tenuta ad adottare una decisione unica riguardante un documento unico contenente sia gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sia il contributo dei Fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, ultimo comma del medesimo regolamento;

considerando che la Commissione ha stabilito, con la sua decisione 94/169/CE [4], un primo elenco delle regioni colpite dal declino industriale interessate dall'obiettivo n. 2 per il periodo dal 1994 al 1996; che questo elenco è stato ampliato dalla decisione 95/47/CE del 22 febbraio 1995 [5] per quanto riguarda le zone dell'obiettivo n. 2 in Austria e Finlandia;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 6, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88 prevede che, a titolo d'eccezione, la Commissione può accettare una richiesta, sollevata dall'Austria, dalla Finlandia o dalla Svezia, di pianificazione ed attuazione dei concorsi a titolo dell'obiettivo n. 2 per l'intero periodo 1995-1999; che l'Austria ha richiesto l'applicazione di questa disposizione e che, di conseguenza, gli interventi a titolo dell'obiettivo n. 2 in Austria copriranno il periodo dal 1995 al 1999;

considerando che il 26 aprile 1995, il governo austriaco ha presentato alla Commissione, per la regione di Niederösterreich, il documento unico di programmazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che detto documento comprende gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ed all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88; che le spese sostenute per tale documento di programmazione sono ammissibili, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88, a decorrere dal 1° gennaio 1995;

considerando che il documento unico di programmazione presentato da questo Stato membro comprende tra l'altro la descrizione delle linee prioritarie prescelte e le domande di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE);

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Commissione assicura, nell'ambito della partnership, il coordinamento e la coerenza fra i contributi dei Fondi e gli interventi della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri

[1] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.
[3] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[4] GU n. L 81 del 24. 3. 1994, pag. 1.
[5] GU n. L 51 dell'8. 3. 1995, pag. 17.

strumenti finanziari, compresi quelli della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e quelli relativi ad altre azioni a finalità strutturale;

considerando che la BEI è stata associata all'elaborazione del documento unico di programmazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88, applicabili per analogia alla redazione di detto documento; che essa si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione del programma ivi definito in conformità con le proprie disposizioni statutarie; che tuttavia, al momento attuale, non è stato possibile valutare con precisione gli importi dei prestiti comunitari corrispondenti al fabbisogno finanziario;

considerando che, a norma dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2745/94 [2], nelle decisioni della Commissione recanti approvazione di un documento unico di programmazione il contributo comunitario disponibile per l'interno periodo e la sua ripartizione annuale sono espressi in ecu, ai prezzi dell'anno della decisione, e sono soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annuale deve essere compatibile con la progressività degli stanziamenti d'impegno di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 2052/88 nella sua versione modificata dall'atto di adesione [3]; che l'indicizzazione si fonda su un unico tasso annuale, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilanco comunitario in funzione dei meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 [5], definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FESR;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo [6], modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 [7], definisce all'articolo 1 le azioni per le quali è ammessa una partecipazione finanziaria del FSE;

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato d'intesa con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che il documento unico di programmazione soddisfa i requisti e comprende le informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 4253/88;

considerando che talune misure previste nell'ambito del suddetto documento unico di programmazione comportano il cofinanziamento di regimi di aiuti esistenti, notificati all'Autorità di vigilanza EFTA come aiuti già esistenti al momento dell'entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo o approvati dall'Autorità di vigilanza EFTA o dalla Commissione dopo il 1° gennaio 1994, o di regimi di aiuti nuovi o modificati non ancora approvati dalla Commissione; che i regimi di aiuti esistenti saranno, se necessario, resi conformi alle disposizioni previste dagli articoli 92 e 93 del trattato, o saranno sostituiti da altri regimi di aiuti approvati;

considerando che l'intervento di cui trattasi soddisfa i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4253/88, e viene quindi attuato tramite un approccio integrato, che comporta il finanziamento ad opera di più Fondi;

considerando che il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [8], modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 [9], prevede all'articolo 1 che gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende a più di un esercizio finanziario prevedano una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti del beneficiario, secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che l'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 prevede, con riserva delle disponibilità di bilancio, un impegno unico se il contributo comunitario concesso non supera la cifra di 40 milioni di ECU per l'insieme del periodo di programmazione;

considerando che tutte le altre condizioni richieste per la concessione del contributo del FESR e del FSE sono soddisfatte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione di Niederösterreich, eleggibile dall'obiettivo n. 2 in Austria per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1999.

(1) GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.
(2) GU n. L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4.
(3) GU n. L 1 dell'1. 1. 1995, pag. 218.
(4) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.
(5) GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 34.
(6) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.
(7) GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 39.
(8) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.
(9) GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12.

Articolo 2

Il documento unico di programmazione contiene i seguenti elementi essenziali:

a) le linee prioritarie concordate per l'azione congiunta, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione dell'impatto prevedibile e la loro coerenza con le politiche economiche, sociali e regionali in Austria;

   le linee prioritarie sono le seguenti:

   1) sostegno alla ristrutturazione ed alla modernizzazione,
   2) rinnovo e rivitalizzazione delle regioni turistiche tradizionali,
   3) consultazione per l'economia, l'innovazione, l'ecologia d'impresa e per i giovani imprenditori,
   4) infrastrutture di imprese e servizi, energie alternative,
   5) flessibilità dell'impiego nell'industria, gestione e servizi; insegnamento superiore,
   6) qualificazioni innovatrici nel campo turistico,
   7) qualificazione delle donne nelle regioni a problemi,
   8) assistenza tecnica;

b) il contributo dei Fondi strutturali precisato all'articolo 4;

c) le disposizioni dettagliate di attuazione del documento unico di programmazione comprendenti:
   — le modalità di sorveglianza e di valutazione,
   — le disposizioni di esecuzione finanziaria,
   — le norme per il rispetto delle politiche comunitarie;

d) le modalità di verifica dell'addizionalità e una prima valutazione di quest'ultima;

e) le disposizioni previste per la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale all'attuazione del documento unico di programmazione;

f) la disponibilità dei mezzi relativi all'assistenza tecnica necessaria per la preparazione, l'attuazione o l'adeguamento delle azioni previste.

Articolo 3

Ai fini dell'indicizzazione, la ripartizione annuale dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo dei Fondi strutturali è la seguente:

in milioni di ecu (prezzi 1995)

1995	4,298
1996	4,406
1997	4,487
1998	4,563
1999	4,658
Totale	22,412

Articolo 4

Il contributo dei Fondi strutturali concesso nell'ambito del documento unico di programmazione è di 22,412 milioni di ECU.

Le modalità di concessione del contributo, inclusa la partecipazione finanziaria dei Fondi relativi alle diverse linee prioritarie e alle varie misure, sono precisate nel piano di finanziamento e nelle disposizioni dettagliate di attuazione, che sono parte integrante del documento unico di programmazione.

Il fabbisogno finanziario nazionale previsto, ossia circa 34 milioni di ECU per il settore pubblico e 143 milioni di ECU per il settore privato, può essere parzialmente coperto con il ricorso ai prestiti comunitari concessi in particolare dalla CECA e dalla BEI.

Articolo 5

1. La ripartizione tra i Fondi strutturali del contributo comunitario complessivamente disponibile è la seguente:

— FESR 17,931 milioni di ECU,

— FSE 4,481 milioni di ECU.

2. Gli impegni di bilancio nel momento dell'approvazione del programma corrispondono agli importi totali dei contributi concessi dal FESR e dal FSE.

Articolo 6

La ripartizione tra i Fondi strutturali e le modalità di concessione del contributo potranno venire in seguito modificate in funzione degli adeguamenti decisi, nel rispetto delle disponibilità e delle norme in materia di bilancio, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 7

1. La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione riguardo ai regimi di aiuti nuovi o esistenti, notificati o non notificati, utilizzati per realizzare le misure indicate nel documento unico di programmazione; a norma degli articoli 92 e 93 del trattato, i regimi di aiuti devono essere approvati dalla Commis-

sione, ad eccezione dei casi in cui essi sono conformi alla regola de minimis ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese [1].

2. Il contributo comunitario è accordato ai regimi di aiuti esistenti, nei termini previsti dall'articolo 172, paragrafo 5 dell'atto di adesione, con riserva di eventuali modifiche o limitazioni che potrebbero essere necessarie per renderli compatibili con il trattato.

3. Il contributo comunitario per i regimi di aiuti nuovi o modificati è sospeso finché questi saranno approvati dalla Commissione.

Articolo 8

Il contributo comunitario riguarda le spese connesse alle operazioni previste dal documento unico di programmazione che saranno state oggetto, nello Stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti, e per le quali le necessarie risorse finanziarie saranno state specificamente impegnate al più tardi il 31 dicembre 1999. La data limite per la contabilizzazione delle spese relative a queste azioni è fissata al 31 dicembre 2001.

Articolo 9

Il documento unico di programmazione deve essere realizzato conformemente alle disposizioni del diritto comunitario, in particolare quelle di cui agli articoli 6, 30, 48, 52 e 59 del trattato ed alle direttive comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Articolo 10

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1995.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

[1] GU n. C 213 del 19. 8. 1992, pag. 2.